



REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo	Galati
Luca	Zen
Renato	Crizzo
Giancarlo	Conti
Massimo	Opposto
Oscar	De Sona
Elena	Donazzan
Fabio	Gava
Massimo	Giorgenti
Renzo	Naragon
Flavio	Silvestrin
Flavio	Tosi
Stefano	Valdegamberi
Antonio	Menetic

Segretario

Deliberazione della Giunta

n. **1080** del **17 APR. 2007**

OGGETTO: L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004:

- definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso con ambulanza, nonché
- definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue:

Fra i numerosi provvedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002, demandati alla Giunta Regionale, rientra anche la definizione dei requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio per:

- Attività di trasporto con ambulanza, con esclusione dell'attività di soccorso e assistenza sanitaria, anche se svolte in favore di privati.
- Attività di Trasporto e soccorso con Ambulanza.

E' stato a tal fine costituito un apposito gruppo di lavoro costituito da: rappresentanti di Azienda Sanitarie del Veneto (ULSS 3, Ulss 9, Ulss13, Ulss 6, Ulss 20), CREU, AIOP, ARIS, ANPAS, Croce Rossa, Croce Verde di Verona, e Agenzia Socio Sanitaria del Veneto, che ha provveduto alla definizione e condivisione dei requisiti minimi specifici per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

I requisiti, sottoposti all'approvazione della Giunta, sono considerati validi per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio che vede come autorità competente per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio la Direzione Regionale competente o suo delegato.

Tra i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è previsto la formazione del personale non sanitario che, pur rimanendo in capo alle singole realtà pubbliche e private l'organizzazione dei corsi, deve essere adeguata a dei criteri minimi a garanzia e a tutela del cittadino.

Per ottenere tale adeguatezza, si ritiene che, in analogia a quanto previsto nell'ambito della formazione prevista per l'autista soccorritore dalla L. R. 9 aprile 2004 n. 9 e dalle successive delibere di attuazione (DGRV n.960 del 18 marzo 2005 e DGRV n. 3599 del 28 novembre 2006), debba essere di competenza del CREU la valutazione della rispondenza di detti corsi a dei criteri minimi di qualità per quanto attiene ai contenuti dell'evento formativo, da un lato, e alle qualifiche dei docenti dall'altro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

Mod. B - copia

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002
VISTA la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004
VISTA la L.R. 9 aprile 2004 n. 9
VISTA la DGRV n. 960 del 18 marzo 2005
VISTA la DGRV n. 3699 del 28 novembre 2006

DELIBERA

1. di approvare la definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e per attività di trasporto e soccorso con ambulanza come risulta dall'allegato A, parte integrante del presente atto;
2. di approvare per la formazione di personale non sanitario i criteri minimi di qualità per quanto attiene ai contenuti dell'evento formativo, da un lato, e alle qualifiche dei docenti dall'altro, come risulta dall'allegato B, parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad inserire le suddette liste di verifica come parti integranti del Manuale di attuazione della L.R. n. 22 / 2002.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dot. Antonio Menemo

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan





REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. 22/02

Attività di Trasporto con Ambulanza

(con esclusione dell'attività di soccorso e assistenza sanitaria, anche se svolte in favore di privati)

Requisiti organizzativi

- E' individuato un Direttore Sanitario responsabile dell'organizzazione.
- E' presente una carta dei servizi in cui sono definiti le tipologie di servizi ed i livelli di assistenza che la struttura può erogare e le modalità di comunicazione all'utente del livello di assistenza fornito
- E' presente un elenco di tutto il personale impiegato dall'organizzazione (che comprende anche i collaboratori esterni direttamente impiegati nell'erogazione dei servizi di ambulanza), che riporta le qualifiche, il curriculum formativo, le mansioni e la tipologia di rapporto di lavoro.
- E' presente la documentazione attestante che tutto il personale che opera a bordo delle ambulanze ha seguito almeno un corso BLS con le caratteristiche di cui all'allegato C
- E' presente la documentazione attestante che tutto il personale addetto all'assistenza del paziente ha seguito almeno un corso di primo soccorso con le caratteristiche di cui all'allegato C.
- E' presente la documentazione attestante che tutto il personale addetto alla guida dell'ambulanza è in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalle norme di legge
- L'organizzazione o individualmente, ciascun professionista ha stipulato un'assicurazione per gli infortuni di tutto il personale.
- L'organizzazione o individualmente, ciascun professionista ha stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi che comprende la responsabilità civile per danni conseguenti agli interventi, inclusa la responsabilità professionale e le operazioni svolte ad ambulanza non circolante ed al di fuori del mezzo.
- E' presente un manuale per la formazione del personale non sanitario impiegato per il servizio



•	E' presente un programma di manutenzioni e controlli dell'efficienza meccanica dei mezzi
•	E' presente un programma di controlli e manutenzioni delle dotazioni sanitarie
•	E' presente una procedura per la sanificazione e la disinfezione dei mezzi e dei materiali
•	E' presente una procedura e il registro per la gestione dei rifiuti speciali, in conformità alla normativa vigente.
•	E' presente una raccolta dei manuali delle dotazioni sanitarie in uso
•	E' presente il documento di valutazione dei rischi e sono rispettate le prescrizioni di cui al D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni
•	E' presente un manuale delle procedure, che comprende le procedure relative a: <ul style="list-style-type: none"> • identificazione del livello di assistenza necessario per il trasporto • mobilitazione dei pazienti ed impiego dei sistemi di trasporto • condotta del mezzo nelle diverse condizioni • procedure di allarme alla Centrale Operativa 118
•	Per l'erogazione delle prestazioni l'organizzazione utilizza per ciascuna mansione esclusivamente personale in possesso degli specifici requisiti previsti dalle normative applicabili.
•	Durante i servizi di trasporto l'ambulanza opera con un equipaggio minimo di due persone
•	Il personale che assiste l'utente durante il trasporto è in possesso del corso di primo soccorso con le caratteristiche di cui all'allegato C
•	Le operazioni di sanificazione e disinfezione sono annotate su apposito registro
•	Nel caso in cui vengono erogate prestazioni sanitarie durante il trasporto è redatto un referto, consegnato in copia all'utente

1080 17 APR 2007



Requisiti strutturali: le sedi operative

- La sede operativa principale dell'organizzazione è dotata almeno dei seguenti locali:
 - locali per uso amministrativo/gestionale ed attesa del personale
 - deposito farmaci, apparecchiature elettromedicali e dotazioni di soccorso
 - area per il lavaggio, la pulizia, la sanificazione e disinfezione dei materiali e del mezzo utilizzato
 - spazio per il deposito del materiale sporco e pulito
 - servizi igienici per il personale, dotati di docce
- La dotazione di locali delle basi operative periferiche può essere limitata ai seguenti:
 - attesa del personale
 - servizi igienici,

A condizione che all'inizio ed al termine del servizio o in caso di necessità, il lavaggio, la pulizia, la sanificazione e la disinfezione dei materiali e del mezzo utilizzato vengano effettuati presso la sede operativa centrale.
Questa condizione deve essere riportata nel manuale delle procedure.

Requisiti Tecnologici: caratteristiche delle ambulanze

- Le ambulanze sono omologate ai sensi della vigente legislazione
- L'allestimento, l'impiantistica e la dotazione di bordo sono rispondenti alle normative vigenti
- Tutte le ambulanze sono dotate di impianto di condizionamento
- Tutte le ambulanze sono dotate di sistema di erogazione dell'ossigeno e di barella a carrello retrattile
- Durante l'esecuzione del servizio tutte le ambulanze hanno a bordo:
 - telefono cellulare
 - aspiratore di secreti
 - materiale sanitario per assistenza respiratoria di base
 - materiale per disinfezione e medicazione
 - strumenti di immobilizzazione del rachide cervicale e degli arti
 - dispositivi di protezione individuali prescritti dalle normative



REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. 22/02

Attività di Trasporto e Soccorso con Ambulanza

Oltre ai requisiti previsti per l'attività di trasporto con ambulanza devono essere presenti i seguenti:

Requisiti organizzativi

• E' presente un registro del personale abilitato alla defibrillazione precoce (BLS-D) secondo le vigenti normative regionali

- E' presente un manuale delle procedure, che comprende le procedure relative a:
 - identificazione del livello di assistenza necessario per i servizi
 - mobilitazione dei pazienti ed impiego dei sistemi di trasporto
 - condotta del mezzo nelle diverse condizioni
 - gestione dei rapporti con la Centrale Operativa 118, approvata dal Direttore della CO stessa
 - gestione del consenso informato
 - impiego dei dispositivi di protezione individuale

• Qualora l'organizzazione svolga assistenza ad eventi e manifestazioni con grande affluenza di pubblico predisporre preliminarmente un piano operativo specifico, lo sottopone all'approvazione del Direttore della Centrale Operativa del SUEM competente per il territorio sul quale si svolge l'evento e si attiene alle disposizioni emanate dallo stesso

• A bordo dell'ambulanza che effettua servizi di assistenza e soccorso è sempre presente un operatore abilitato BLS-D secondo la vigente legislazione regionale.

Requisiti Tecnologici: caratteristiche delle ambulanze

• Tutte le ambulanze sono dotate di sistema di erogazione dell'ossigeno e di barella a carrello retrattile

1080 17 APR. 2007



•	<p>Durante l'esecuzione dei servizi di assistenza e soccorso tutte le ambulanze hanno a bordo, oltre a quanto previsto per le ambulanze di trasporto, deve essere presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • telefono cellulare o apparato radio connesso alla rete della locale Centrale Operativa del SUEM • Tavola spinale • Defibrillatore automatico (sostituibile con manuale in caso di presenza del medico) • Barella a cucchiaio completa di set cinture • Materassino a depressione • Bombola portatile per O2 terapia • Una dotazione farmacologica di base con relativa check-list
Caratteristiche dei veicoli di soccorso avanzato (automedica)	
•	I mezzi devono essere omologati ai sensi della vigente legislazione
•	L'allestimento, l'Impiantistica e la dotazione di bordo sono rispondenti alle normative vigenti
•	<p>Durante l'esecuzione dei servizi di assistenza e soccorso i mezzi hanno a bordo almeno la seguente dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitor multi-parametrico (ECG, PA, Sat) e defibrillatore (anche integrati) • Respiratore automatico portatile • Aspiratore di secreti portatile • Materiale sanitario per rianimazione, contenuto in zaino o valigia asportabile dal mezzo • Materiale di immobilizzazione cervicale e per arti • Bombola portatile per O2 terapia • Materiale di autoprotezione • Estintore • Dotazione farmacologica con relativa check-list



**REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
AI SENSI DELLA L.R. 22/02**

Contenuti minimi dei corsi di formazione e requisiti minimi per i docenti

La formazione per i volontari del soccorso, pur rimanendo in capo alle singole realtà pubbliche e private l'organizzazione dei corsi, deve essere adeguata a dei criteri minimi a garanzia e tutela del cittadino.

Per ottenere tale adeguatezza, in analogia a quanto previsto nell'ambito della formazione prevista per l'autista soccorritore dalla L. R. 9 aprile 2004 n. 9 e dalle successive delibere di attuazione (DGRV n.960 del 18 marzo 2005 e DGRV n. 3699 del 28 novembre 2006), è di competenza del CREU la valutazione della rispondenza di detti corsi a dei criteri minimi di qualità per quanto attiene ai contenuti dell'evento formativo, da un lato, e alle qualifiche dei docenti dall'altro.

Il corpo docente è prioritariamente costituito da personale sanitario del sistema emergenza e urgenza dei servizi sanitari della Regione con competenza nelle materie oggetto di insegnamento.

L'organizzazione, sotto la responsabilità del proprio Direttore Sanitario, può individuare e preparare altre figure interne all'organizzazione stessa con il compito di affiancare il corpo docente ai fini dell'addestramento pratico del personale in formazione.

La scelta del corpo docente avviene sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza professionale almeno quinquennale nel sistema di Emergenza Urgenza
- incarichi di docenza o di tutorato nell'ambito della formazione nel sistema di Emergenza Urgenza
- titoli accademici e/o professionali
- aggiornamento professionale attestato relativo alle linee guida internazionali più recenti nell'ambito dell'Emergenza Urgenza

Il Direttore del corso deve avere esperienza di attività didattica nell'ambito dell'emergenza urgenza presso Università o Centri di Formazione delle Aziende Sanitarie od Ospedaliere o essere certificato quale formatore da Società Scientifiche operanti nello specifico settore o da Enti abilitati.

I contenuti del corso dovranno trattare i seguenti argomenti:

1. corso di primo soccorso
- Organizzazione del soccorso sanitario
 - Norme generali di comportamento del soccorritore
 - Cenni di anatomia e fisiologia
 - Valutazione della scena
 - Funzioni vitali
 - BLS
 - Insufficienza respiratoria e circolatoria
 - Controllo delle emorragie
 - Traumi cranici e vertebrali



- Traumi scheletrici
- Traumi addominali e toracici
- Ferite
- Ustioni
- Perdita di coscienza non traumatica
- Altri quadri acuti di natura non traumatica
- Reazioni allergiche
- Avvelenamenti ed intossicazioni
- Convulsioni
- Sorveglianza del paziente durante il trasporto
- Impiego dei presidi di estricazione ed immobilizzazione
- Impiego dei sistemi di trasporto
- Cenni di ossigenoterapia

2. corso BLS

Il programma del corso è aderente alle più recenti Linee Guida Internazionali sulla rianimazione Cardio-polmonare emanate dall'European Resuscitation Council o dall'American Heart Association.